Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 15 del 20 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 20 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

TESTI DELLE DECISIONI DELLA ALTA AUTORITÀ

sul prelievo previsto agli articoli 49 e 50 del TRATTATO pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio

SOMMARIO

Decisione n. 2-52 del 23 dicembre 1952 che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato.

L'ALTA AUTORITA'

Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato;
Visti i paragrafi 6 e 7 della Convenzione;
Considerando che, per procurarsi i fondi necessari all'adempimento della missione affidatale dal Trattato e dalla Convenzione, essa deve in particolare istituire dei prelievi sulla produzione del carbone e dell'acciaio;
Considerando che, a termini dell'art. 50 pr. 2 del Trattato, essa deve fissare, previa consultazione con il Consiglio, le modalità di applicazione e di riscossione di questi prelievi, evitando per quanto possibile le tassazioni cumulative;
Dopo aver consultato il Consiglio;

Decide:

Art. 1.

(1) I prelievi sulle produzioni di carbone e di acciaio previsti dagli articoli 49 e 50 del Trattato sono applicati ai seguenti prodotti:
1) brichette di lignite e semi-coke di lignite;
2) carbon fossile di tutte le categorie;
3) ghisa non destinata alla produzione di lingotti;
4) acciaio Thomas in lingotti;
5) acciaio in lingotti che non sia acciaio Thomas in lingotti;
6) prodotti finiti e prodotti finali specificati nell'allegato I del Trattato.

(2) Il tonnellaggio di carbon fossile da considerare è la produzione netta dopo cernita e lavaggio, dato che i « misti » sono calcolati secondo il loro peso effettivo.

(3) Gli acciai speciali, appartenenti al gruppo (c) dell'allegato III del Trattato, in lingotti o in prodotti finiti, sono esclusi dall'applicazione dei prelievi.

Art. 2.

(1) Il valore medio per tonnellata di ciascuno dei prodotti elencati all'art. 1 si ottiene dividendo il valore globale della produzione della Comunità, valutato in base al prezzo netto per tonnellata venduta franco partenza stabilimento, per il tonnellaggio prodotto.

(2) Il valore assunto per l'applicazione dei prelievi è ottenuto detraendo dal valore medio così fissato quello delle quantità medie di prodotti soggetti al prelievo, che entrano nella produzione di una tonnellata del prodotto considerato.

Ai fini di tali detrazioni si considerano:
per quanto concerne la produzione di carbone, le quantità di carbone necessarie all'esercizio;
per quanto concerne la produzione di ghisa, il consumo medio di carbone usato nella fabbricazione;
per quanto concerne la produzione dell'acciaio, il consumo medio di carbone aumentato delle quantità di carbone corrispondenti alla ghisa usata per la fabbricazione dell'acciaio;
per quanto concerne la produzione dei prodotti finiti e dei prodotti finali specificati nell'allegato I del Trattato, il consumo medio di lingotti di acciaio.

(3) I valori medi e le detrazioni di cui sopra sono calcolati, per ciascuno dei prodotti elencati all'art. 1, sulla base dei dati statistici raccolti dall'Alta Autorità.

(4) Sulla base dei valori medi e delle detrazioni stabilite in conformità al presente articolo, l'Alta Autorità compila un listino, fissando in unità di conto dell'Unione Europea dei Pagamenti e, a titolo indicativo, nella valuta di ciascuno degli Stati membri della Comunità, l'importo netto del prelievo per tonnellata su ciascuno dei prodotti elencati all'art. 1.

Art. 3.

L'Alta Autorità modifica il listino qualora constati una variazione del 10 % sul valore medio di uno dei prodotti in rapporto al valore precedentemente calcolato.

Art. 4.

(1) I prelievi sono dovuti da ogni impresa sul tonnellaggio della sua produzione imponibile, che deve essere denunciata mensilmente.

(2) I versamenti sono esigibili il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio del 1953, sulla produzione del mese precedente.

(3) Il versamento è effettuato da ogni impresa, per il complesso degli stabilimenti che ne dipendono, sui conti postali o bancari aperti a tal fine al nome dell'Alta Autorità nello Stato membro, sul cui territorio l'impresa di cui trattasi svolge la propria attività. Tuttavia, gli stabilimenti dipendenti da un'impresa situata nel territorio di un'altro Stato membro o di un paese terzo effettuano essi stessi i versamenti corrispondenti alla propria produzione.

Art. 5.

La presente decisione entrerà in vigore nei territori della Comunità il 1° gennaio 1953.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità durante la seduta del 23 dicembre 1952.

DALL'ALTA AUTORITÀ
Il Presidente: JEAN MONNET

Decisione n. 3-52 del 23 dicembre 1952 relativa all'importo e alle modalità di applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato.

L'ALTA AUTORITA'

Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato;
Visti i paragrafi 6 e 7 della Convenzione;
Vista la decisione n. 2-52 del 23 dicembre 1952, che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato;
Considerando che è suo compito fissare il tasso dei prelievi entro un limite non superiore all'1 % e definire le modalità per la messa in esecuzione della decisione n. 2-52 suddetta;

Decide:

Art. 1.

Il tasso dei prelievi applicati alle produzioni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 1953, fissato al 0,3 % dei valori assunti per l'applicazione dei prelievi, aumenta a tale data progressivamente ogni due mesi in ragione del 0,2 % di tali valori senza poter superare il 0,9 %.

Art. 2.

Il valore medio dei prodotti ai quali vengono applicati i prelievi è fissato come segue; in unità di conto dell'Unione Europea dei Pagamenti.

Prodotti	Valore medio
brichette di lignite e semi-coke di lignite	4,7
carbon fossile di tutte le categorie	12,4
ghisa non destinata alla produzione di lingotti	65,0
acciaio Thomas in lingotti	65,0
acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	70,0
prodotti finiti acciaio Thomas	109,0
altri prodotti finiti siderurgici	115,5

Art. 3.

I consumi che servono al calcolo delle detrazioni previste all'art. 2 (2) della decisione n. 2-52 di cui sopra sono i seguenti:

PRODOTTI	CONSUMI
Carbon fossile di tutte le categorie	0,12 tonn. di carbon fossile
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	1,42 » » » »
Acciaio Thomas in lingotti	1,48 » » » »
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti .	0,58 » » » »
Prodotti finiti siderurgici	1,30 » » » »

Art. 4.

Il listino previsto all'art. 2 (4) della decisione n. 2-52 di cui sopra è, di conseguenza, fissato in unità di conto dell'Unione Europea dei Pagamenti, nei termini seguenti:

PRODOTTI { APPLICAZIONE / RISCOSSIONE	Genn. 53 Febb. 53 / Febb. 53 Mar. 53 — 0,3 %	Mar. 53 Apr. 53 / Apr. 53 Magg. 53 — 0,5 %	Magg. 53 Giu. 53 / Giu. 53 Lugl. 53 — 0,7	Lugl. 53 } e mesi seguenti / Ago. 53 } — 0,9 %
Brichette di lignite e semi-coke di lignite	0,0141	0,0235	0,0329	0,0423
Carbon fossile di tutte le categorie	0,0372	0,0620	0,0868	0,1116
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	0,1422	0,2370	0,3318	0,4266
Acciaio Thomas in lingotti	0,1398	0,2330	0,3262	0,4194
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	0,1884	0,3140	0,4396	0,5652
Prodotti finiti siderurgici	0,0735	0,1225	0,1715	0,2205

Per assicurare le detrazioni previste all'articolo precedente, il prelievo sopra fissato è applicato al tonnellaggio di carbon fossile specificato all'art. 1 della decisione N. 2–52, ridotto del 12 %.

I listini corrispondenti compilati a titolo indicativo nelle valute degli Stati membri della Comunità saranno pubblicati successivamente.

Art. 5.

Il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal 20 febbraio 1953, le imprese trasmettono all'Alta Autorità - Ufficio prelievi -, per ognuno degli stabilimenti da esse dipendenti e conformemente all'unito modello, una distinta delle produzioni di cui all'art. 1 della decisione n. 2-52 sopracitata, realizzate nel corso del mese precedente.

Art. 6.

L'importo non versato dei prelievi dovuti dalle imprese, in virtù delle decisioni dell'Alta Autorità prese in applicazione dell'art. 50 del Trattato, è maggiorato dell'1 % il giorno 5 del mese seguente a quello nel quale il suo versamento è divenuto esigibile.

Tale importo subisce altrettante maggiorazioni supplementari dell'1 % per ogni mese di ritardo dopo la data della prima maggiorazione.

Art. 7

A titolo preparatorio e in applicazione dell'art. 47 del Trattato, le imprese trasmetteranno il 20 gennaio 1953 all'Alta Autorità - Ufficio prelievi - alle condizioni previste all'art. 5, la distinta delle produzioni realizzate nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1952.

Art. 8.

La presente decisione entrerà in vigore nei territori della Comunità il 1° gennaio 1953.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità durante la seduta del 23 dicembre 1952.

PER L'ALTA AUTORITÀ
Il Presidente: JEAN MONNET

Distinta delle produzioni mensili
(MODELLO)

COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
ALTA AUTORITÀ
UFFICIO PRELIEVI

Esercizio finanziario 195 195

Nome dell'Impresa

Nome dello Stabilimento

Mese di

	1 Produzioni realizzate (in tonn.)	2 Prelievo per tonn. (in valuta nazionale)	3 Importo da versare (1×2)
	—	—	—
1) Brichette di lignite e semi-coke di lignite			
2) Carbon fossile			
3) Ghisa non destinata alla produzione di lingotti			
4) Acciaio Thomas in lingotti			
5) Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti			
6) Prodotti finiti e finali siderurgici			
TOTALE			

Istituto di credito presso il quale il versamento è stato effettuato.

Data del versamento

Forma del versamento

Data

Il contribuente

Decisione n. 4-52 del 23 dicembre 1952 relativa alla riscossione durante l'esercizio finanziario 1952-1953 dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato.

L'ALTA AUTORITA'

Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato;

Visto l'art. 78 del Trattato;

Visti i paragrafi 6 e 7 della Convenzione;

Considerando che in virtù del par. 7 della Convenzione i prelievi possono essere riscossi a decorrere dalla compilazione del primo bilancio preventivo e che questo bilancio è stato fissato il 19 dicembre 1952 dalla Commissione prevista all'art. 78 par. 3 del Trattato;

Considerando che in virtù del par. 7 della Convenzione, il primo esercizio finanziario della Comunità si chiude il 30 giugno 1953;

Decide:

Art. 1.

I prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del Trattato sono riscossi alle condizioni fissate dai testi e dalle decisioni in vigore fino alla chiusura del primo esercizio finanziario della Comunità, il cui termine è stato stabilito per il 30 giugno 1953 dal par. 7 primo capoverso della Convenzione.

Art. 2.

La presente decisione entrerà in vigore sui territori della Comunità il 1° gennaio 1953.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità durante la seduta del 23 dicembre 1952.

DALL'ALTA AUTORITÀ

Il Presidente: JEAN MONNET

(93)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9104220) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.